

COMUNE DI PAESANA

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI USO

DEI

PASCOLI COMUNALI

**COORDINATO CON LE MODIFICHE ESAMINATE
DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA SEDUTE
del 29.11.2005 -del 12.12.2005**

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON
ATTO DELIBERATIVO N. _____ IN DATA _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI USO DEI PASCOLI COMUNALI

ART. 1 - Il Comune di Paesana concede in affitto ai proprietari di bestiame aventi residenza o meno nel Comune secondo le priorità di cui all'art.8 del presente Regolamento, i pascoli descritti nel successivo art.2 , in seguito denominati pascoli e riportati nelle allegate schede, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

ART. 2 - I pascoli comunali disponibili, di cui all'art.1, sono suddivisi per zone, identificate sulla base delle consuetudini locali e descritte nelle allegate schede.

Le zone in cui si suddividono i pascoli comunali disponibili sono:

1. **Alpeggio Chiot**
2. **Alpeggio Losetti**
3. **Alpeggio Pian Croesio - Ruvina**
4. **Alpeggio Pian Munè**
5. **Alpeggio Bertorello - Bersaia**
6. **Alpeggio Boucia - Ciapusa - Cugno**
7. **Alpeggio Tournour - Giasset**
8. **Alpeggio Vardetta**
9. **Alpeggio Agliasco**

ART. 3 - L'affitto avrà la durata di 5 (cinque) **annate agrarie**, ciascuna entro i limiti temporali di monticazione e demonticazione stabiliti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, fatte salve loro eventuali proroghe o limitazioni da parte dei soggetti competenti.

Per la risoluzione anticipata del contratto è applicabile l'art. 5 della Legge 203/82, fatta salva la condizione che la risoluzione sia imputabile a cessazione di attività, **purchè comunicata entro il 31 dicembre dell'annata agraria in corso, ovvero a grave malattia ovvero a decesso**. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Comune provvederà, ai sensi del presente regolamento, alla riassegnazione della zona.

ART. 4 - La concessione del pascolo nelle zone di cui all'art.2 è subordinata alla presentazione presso gli uffici comunali da parte degli interessati di apposita domanda scritta, secondo il modello allegato al presente regolamento, entro i termini indicati all'art.5, nella quale dovrà precisarsi :

1. il numero e la specie del bestiame proprio per il quale viene chiesto il permesso di pascolo ;
2. il numero e la specie del bestiame altrui per il quale viene chiesto il permesso di pascolo specificando se il relativo proprietario sia residente o meno ;
3. la zona che il richiedente chiede in assegnazione per la monticazione ;
4. le generalità del richiedente e del proprietario del bestiame,.

I richiedenti che volessero avvalersi della priorità di cui all'art.8, punti 1 e 3 devono dichiarare nella domanda gli immobili situati nella località interessata di cui sono proprietari.

I richiedenti che volessero avvalersi delle priorità di cui all'art.8, punti 1 , 2, 3 e 4 relativamente al possesso della residenza devono presentare contestualmente alla domanda la “scheda di stalla”.

ART. 5 - Le domande di concessione del pascolo possono essere presentate entro i termini appresso indicati per il successivo primo anno del quinquennio in concessione.. I termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di concessione in affitto sono i seguenti:

- ❑ dal 1° ottobre al 15 novembre, valevoli esclusivamente per coloro ai quali risultavano concessi in affitto, alla scadenza contrattuale precedente, i pascoli comunali disponibili,;
- ❑ dal 1° gennaio al 31 gennaio, valevoli per tutti gli altri soggetti interessati alla concessione in affitto dei pascoli comunali disponibili.

ART. 6 - Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di concessione in affitto da parte esclusivamente di coloro ai quali risultavano concessi in affitto, alla scadenza contrattuale precedente, i pascoli comunali disponibili e prima della decorrenza del termine iniziale per la presentazione delle domande di concessione da parte di tutti gli interessati alla concessione medesima, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei pascoli comunali disponibili, secondo i criteri stabiliti all'art. 8, al quale seguirà la stipula di apposito contratto.

ART. 7 - Trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di concessione da parte di tutti gli altri soggetti interessati alla concessione in affitto dei pascoli comunali disponibili, l'Amministrazione Comunale, con proprio atto, provvede all'assegnazione dei pascoli medesimi non già assegnati ai sensi dell'art.6, secondo i criteri stabiliti all'art. 8, al quale seguirà la stipula di apposito contratto.

ART. 8 - L'assegnazione dei pascoli, ai sensi degli artt. 6 e 7, avverrà nel rispetto delle consuetudini locali, secondo il seguente ordine di preferenza :

A : RESIDENTI STABILMENTE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAESANA

1. aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
2. non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
3. aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti ;
4. non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti ;

B: RESIDENTI NON STABILMENTE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAESANA

- 1- Aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 2- Non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 3- Aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti;
- 4- Non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti.

C: NON RESIDENTI

- 1- Non residenti aventi proprietà di immobili nella zona o località circoscritta di alpeggio;
- 2- Non residenti. Tra i non residenti,fermo restando il precedente punto 1C, la priorità sarà assicurata a chi ha alpeggiato negli anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento.

A parità delle suddette condizioni ai fini dell'assegnazione di una zona l'avente diritto è individuato in base a sorteggio qualora il preventivo tentativo di accordo tra le parti non abbia avuto esito.

Ai proprietari di bestiame ai quali non sia possibile assegnare la zona o la località di pascolo richiesto, l'Amministrazione provvederà con proprio atto ad assegnare una zona disponibile non assegnata.

ART. 9 - Entro i termini di cui al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria e per ciascun anno dovrà pervenire agli uffici comunali la “domanda di trasferimento di bestiame per l'alpeggio e per la transumanza” (Mod. 6).

Entro il giorno successivo l'inizio della monticazione dovrà essere presentato presso gli uffici comunali il “certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali” (Mod.7), relativo a tutti i capi oggetto di monticazione e di quant'altro previsto dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

ART. 10 - Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

ART.10 bis : In caso di malattia del proprietario o di un suo familiare e di malattia o di epizootie zootecniche è data facoltà all'affittuario di subconcedere, previa comunicazione scritta al Comune proprietario, l'uso dei pascoli per l'annata di riferimento

ART. 11 – Il canone per la concessione in affitto dei pascoli comunali è adeguato, con riferimento a ciascun ettaro concesso, con atto della giunta comunale entro il trenta novembre, a valere per l'anno successivo.

ART. 12 - Ogni annualità del canone di affitto per i terreni concessi viene versata in forma posticipata dalla parte affittuaria entro il 31 ottobre dell'annata agraria di riferimento.
Il mancato pagamento dell' annualità dà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 13 – E' facoltà del Comune concedere in affitto una zona a più soggetti interessati.
In tal caso verranno stipulati contratti di affitto con ognuno dei concessionari e verranno assegnate agli stessi le superfici di pascolo in misura proporzionata al numero di capi di ciascun affittuario.
In caso di risoluzione anticipata del contratto, da parte di uno o più concessionari, si applicano le norme di cui al precedente art.3.

ART. 14 - Il diritto di pascolo si esercita su tutta la superficie a ciò adatta e destinata. L'esercizio del pascolo avverrà successivamente per zone diverse, tenendo conto della produttività, del maggiore o minore sviluppo dell'erba, determinato dall'altitudine e dal decorso dell'annata.

Ove circostanze eccezionali ostacolassero l'esercizio del pascolo come sopra descritto, esse dovranno essere fatte presenti al Comune, il quale provvederà a regolarizzare il pascolo a termine delle presenti disposizioni, restando inteso che la non osservanza o l'arbitraria applicazione delle disposizioni darà facoltà d'intervento al Comune e al Corpo Forestale dello Stato per fare osservare le suddette disposizioni.

ART. 15 - I concessionari dei pascoli sono tenuti a custodire il bestiame nonché mantenerlo nelle zone e/o località assegnate. L'uso di recinti elettrificati è consentito solo nel caso in cui questi non comprendano al loro interno tratti di strade e/o sentieri di pubblico transito.

L'inosservanza accertata della disposizione di cui al comma precedente, è sanzionata con una pena pecuniaria pari a Euro 100,00 per ogni infrazione commessa.

ART. 16 - Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri.

ART. 17 - Durante il periodo di affitto, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato, del Comune e personale della Comunità Montana hanno facoltà di eseguire verifiche straordinarie alla malga per constatare l'osservanza del presente regolamento e la esecuzione delle miglorie di cui al seguente articolo.

ART. 18 - Nel caso in cui l'affittuario sottoscriva contratto territoriale con l'ente competente, dovranno essere effettuati in totale accordo con il Comune, a scelta del medesimo e con totale spesa a carico dell'affittuario, degli interventi di migloria alternativi tra loro come di seguito indicati:

- decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al pascolo in misura di 50 mq. per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte;
- pulizia di tratti di viabilità (sentieri, strade agrosilvopastorali) di utilità pubblica nella misura di 10 metri per ogni ettaro di pascolo ammesso a contributo da parte della Regione Piemonte.

ART. 19 - Qualora nel corso dell'affittanza si rendessero urgenti e indilazionabili, lavori di conservazione e di miglorie non previste all'atto del contratto e per le quali l'affittuario venisse a perdere una superficie maggiore di un ettaro gli verrà riconosciuta una riduzione della quota di canone proporzionale alla superficie sottratta al pascolo.

ART. 20 - Nei pascoli affittati, dove è possibile condurvi al pascolo il bestiame è fatto assoluto divieto di sfalciare ed asportare l'erba, e ciò per favorire la concimazione con lo sterco degli animali pascolanti. Le zone ove non è possibile sfruttare l'erba con l'esercizio del pascolo verranno precisate caso per caso con l'ausilio degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato. Qualora per ragioni speciali e per casi imprevisi non si potesse utilizzare l'erba con l'esercizio del pascolo, l'autorizzazione allo sfalcio dovrà ottenersi dal comune di Paesana, autorizzazione che potrà essere subordinata alla concimazione artificiale della zona così sfruttata.

ART. 21 - L'assegnazione di nuove zone al pascolo sarà subordinata alla preventiva autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato. **L'affittuario** confinante avrà diritto di prelazione sul fitto di dette zone sulla base del prezzo di deliberazione di quelle che già gode per analogo stato di coltura e destinazione, con ragguaglio disposto tenendo conto della superficie e della natura dei beni.

ART. 22 - Il fieno raccolto nella malga dovrà essere consumato tutto nella malga ed il concime prodotto nella malga non potrà mai essere asportato dalla malga. E' proibito il taglio di qualunque pianta nella proprietà comunale senza l'autorizzazione del Comune stesso e fatte salve le prescritte autorizzazioni del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 23 - L'affittuario è obbligato a denunciare immediatamente al Comune tutti gli animali colpiti da malattie infettive, diffuse o sospette in modo da permettere al medesimo di prendere tutti i provvedimenti del caso. Gli animali malati ed affetti da malattie infettive saranno isolati e non si potranno far abbeverare con gli altri animali e nelle acque correnti. Di detta evenienza dovrà essere immediatamente informata l'autorità veterinaria della zona e compatibilmente con le disposizioni di quest'ultima, l'animale infetto dovrà essere demonticato entro 48 ore.

Il conduttore dovrà provvedere a sue spese i tavolati occorrenti per l'isolamento del bestiame infetto e successivamente alla disinfezione dei siti ove l'animale è stato isolato.

Nessuna deroga è ammessa all'osservanza delle vigenti norme di polizia veterinaria.

ART. 24 - Fatte salve le sanzioni previste per la violazione di norme nazionali o regionali, sono stabilite le seguenti sanzioni a beneficio del Comune di Paesana;

- a)* Per gli animali monticati in più di quanto comunicato al comune
- | | |
|------------------------|-----------|
| Per ogni bovina adulta | EURO 6,00 |
| Per ogni capra | EURO 2,00 |
| per ogni pecora | EURO 3,00 |
| Per ogni vitello | EURO 3,00 |
| per ogni maiale | EURO 3,00 |
| per ogni equino | EURO 6,00 |

ed inoltre l'affittuario dovrà demonticare gli animali eccedenti entro le 48 ore dal rilievo dell'infrazione;

- b)* Per sconfinamento dai limiti del pascolo o da altri limiti comunque indicati come temporaneamente definitivamente invalicabili:

Per ogni bovina adulta	EURO 6,00
Per ogni capra	EURO 2,00
per ogni pecora	EURO 3,00
Per ogni vitello	EURO 3,00
per ogni maiale	EURO 3,00
per ogni equino	EURO 6,00

- c)* Per ogni animale rinvenuto prima o dopo il periodo stabilito per l'alpeggio:

Per ogni bovina adulta	EURO 6,00
Per ogni capra	EURO 2,00
per ogni pecora	EURO 3,00
Per ogni vitello	EURO 3,00
per ogni maiale	EURO 3,00
per ogni equino	EURO 6,00

- d)* Per suddivisione arbitraria della malga e per la destinazione a scopi diversi dei pascoli, fabbricati e tettoie o per subaffitti clandestini: da Euro 52,00 a Euro 518,00

- e) Per l'inquinamento delle acque o per abusiva derivazione: da Euro 52,00 a Euro 259,00;
- f) Per l'ineffettuato o irregolare spargimento del concime o per averlo lasciato disperdere: da Euro 26,00 a Euro 104,00;
- g) Per mancata manutenzione dei sentieri ed opere di difesa: EURO 104,00;
- h) Per aver immesso nell'Alpe animali ammalati di malattie infettive o diffuse, per mancata denuncia di malattie sopravvenute dopo la monticazione, per l'irregolare presentazione dei certificati sanitari o per qualunque altra violazione alle norme di polizia veterinaria l'affittuario incorrerà nelle sanzioni previste da tali vigenti norme.
Qualora, per i motivi citati al presente comma h) e/o per disposizione dell'autorità di polizia veterinaria, dovesse abbandonare l'Alpe prima della scadenza del periodo fissato, l'affittuario dovrà comunque versare per intero l'affitto dovuto ed inoltre sarà ritenuto responsabile obbligato al pagamento, del mancato introito da parte del comune per tutto il periodo in cui l'Alpe risulterà inagibile per causa sua.
- i) Per irregolare sfruttamento dei pascoli: da Euro 26,00 aEuro 104,00;
- l) Per ogni pianta tagliata senza il consenso del Comune di Paesana: Euro 104,00;
- o) Per danni arrecati ai pascoli ad opera di addetti alla malga dipendenti dall'affittuario, la responsabilità ricade tanto sull'affittuario quanto sugli addetti.

Tutte le sanzioni possono essere adeguate con delibera della Giunta Comunale ai sensi del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

ART. 25 -Il mancato pagamento delle sanzioni dà luogo ai seguenti interessi di mora:

- dal 10° al 30° giorno di ritardo: 20% di aumento
- dal 31° al 60° giorno di ritardo: 30% di aumento
- oltre 60° giorno di ritardo: 50% di aumento.

ART. 26 - Le infrazioni alle norme del presente regolamento costituiscono anche contravvenzione all'art. 35 del R.D. 30.12.1923 n. 3267.

Sorgendo contestazioni di qualunque specie tra il Comune di Paesana e l'affittuario, queste saranno risolte inappellabilmente dal Corpo forestale dello Stato competente per territorio in armonia con l'art. 135 del R.D. 30.12.1923 n. 3267 per quanto applicabile.

ART. 27 - Il comune potrà eseguire in qualsiasi momento opere di miglioramento straordinario quali spietramenti, decespugliamenti, erpicature, manutenzione, costruzione di fabbricati, in dipendenza dei finanziamenti dell'Unione europea., Statali, Regionali o di altri enti, senza che il concessionario possa opporre eccezione alcuna.

All'affittuario che in dipendenza di quanto sopra non possa utilizzare una parte dei pascoli verrà riconosciuta una detrazione, proporzionale alla parte non utilizzata, sul canone di locazione secondo quanto stabilito al precedente art.19.

ART. 28 - Tutte le spese di contratto, di registro, di bollo, per diritti di segreteria ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'affittuario.

ART. 29 - Qualora per qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico, non dipendente da espressi interventi dell'Amministrazione, gli animali debbano essere demonticati anticipatamente, l'affittuario sarà tenuto a versare l'intero canone pattuito.

Viene comunque riconosciuto all'affittuario la possibilità di richiedere un contributo al Comune ai sensi della Legge 185/92

ART. 30 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni incompatibili con esso.

ART. 31 – E' abrogato il Capo 1° recante "PASCOLI" del regolamento del godimento dei beni comunali adottato con deliberazione del regio Commissario Dott. Enrico Medail in data 12 luglio 1912 ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento 28.10.1912 Div. 2° n. 21920 e successiva deliberazione del Consiglio Comunale in data 17.12.1912.

ART. 32 - Il presente regolamento entrerà decorsi dieci giorni dal primo di pubblicazione.

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI

SCHEDA N° 1

Denominazione Alpeggio: CHIOT

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	65	76 al 33%	316267
PAESANA	65	79	500845
PAESANA	65	81 al 50%	318850

PAESANA	65	68 al 33%	313367
Totale			1449329

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 105 U.B.A. (carico medio animali 0,75 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI

SCHEDA N° 2

Denominazione Alpeggio: LOSETTI

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	65	81 al 50%	318850
PAESANA	65	68 al 66%	626733
PAESANA	65	76 al 66%	632533
Totale			1578116

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 110 U.B.A. (carico medio animali 0,70 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 3

Denominazione Alpeggio: PIAN CROESIO - RUVINA

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	66	187	636703
PAESANA	66	189	105652
PAESANA	66	53	344765
PAESANA	66	54	160315
PAESANA	66	127	778848
PAESANA	66	192	504700
PAESANA	65	77	1010107
PAESANA	65	80	220650
Totale			3761740

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 220 U.B.A. (carico medio animali 0,60 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 4

Denominazione Alpeggio: PIAN MUNE'

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	63	229	154100
PAESANA	63	85(5)	78100
PAESANA	66	52	179000
PAESANA	66	190(5)	170000
PAESANA	66	188	300000
PAESANA	64	15(5)	1189878
PAESANA	66	154	140900
PAESANA	66	1	5.71.00
Totale			2269078

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 160 U.B.A. (carico medio animali 0,70 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI SCHEDA N° 5

Denominazione Alpeggio: Bertorello - Bersaia

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	52	14	830000
PAESANA	51	166(5)	13086
PAESANA	51	63	236170
PAESANA	53	63(5)	400000
PAESANA	40	111	368400
PAESANA	39	181(5)	191500
PAESANA	39	421	46305
PAESANA	39	401	16537
PAESANA	40	9	40659

Totale

2142657

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 160 U.B.A. (carico medio animali 0,75 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 6

Denominazione Alpeggio: BOUCIA - CIAPUSA - CUGNO

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	64	1	1098100
PAESANA	65	68	313367
PAESANA	65	76	316267
PAESANA	65	81	318850
PAESANA	64	37	558700
PAESANA	30	71	748700
PAESANA	50	51	119000
Totale			3472984

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 200 U.B.A. (carico medio animali 0,6 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 7

Denominazione Alpeggio: GIASSET - TOURNOUR

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	47	40	508300
PAESANA	47	37	339500
PAESANA	48	95	490000
PAESANA	42	11	1068500
Totale			2406300

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 150 U.B.A. (carico medio animali 0,6 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 8

Denominazione Alpeggio: VARDETTA

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	1	1	1365035
PAESANA	1	12	331047
PAESANA	1	9	446876
PAESANA	1	60	44714
PAESANA	1	55	198970
PAESANA	2	44	330000
PAESANA	2	46	52843
PAESANA	2	47	41345
PAESANA	2	58	16873
Totale			2827703

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 170 U.B.A. (carico medio animali 0,6 UBA/ha)

COMUNE DI PAESANA

Prov. di Cuneo

ALLEGATO AL CAPITOLATO REGOLAMENTO PASCOLI
SCHEDA N° 9

Denominazione Alpeggio: AGLIASCO

Estremi catastali della particelle che ne fanno parte:

COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	SUPERFICIE
PAESANA	3	184	97584
PAESANA	3	1	79200
PAESANA	5	1	277563
PAESANA	5	24	4872
Totale			459219

Nella presente zona possono essere alpeggiati, al massimo, n. 30 U.B.A. (carico medio animali 0,7 UBA/ha)

PAESANA li

**All'Amministrazione Comunale
di PAESANA
12030 - PAESANA**

OGGETTO : Istanza per la concessione di uso dei Pascoli Comunali

Il sottoscritto nato a

il residente in Via/Piazza/Fraz.

.....n....., rivolge rispettosa domanda al fine di

ottenere la concessione di uso dei pascoli comunali per la monticazione dei seguenti capi :

n° bovini

n° ovini

n° caprini

n° equini

n°

Di questi :

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°.....
sono di proprietà del Signorresidente in

..... ;

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°.....
sono di proprietà del Signorresidente in

..... ;

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°.....
sono di proprietà del Signorresidente in

..... ;

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°.....
sono di proprietà del Signorresidente in

..... ;

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°.....

sono di proprietà del Signorresidente in
..... ;

n° bovini, n° ovini, n° caprini, n° equini e n°
sono di proprietà del Signorresidente in
..... ;

Chiede, inoltre che gli venga assegnata, per la monticazione, la zona o località di
..... sulla quale :

- a) persistono immobili di proprietà del richiedente
 - b) non persistono immobili in proprietà del richiedente.
- (contrassegnare con una x la voce che interessa o a) o b))

Dichiara che gli immobili predetti sono di proprietà di:

(specificare l'intestazione risultante da atti notarili, iscrizioni in conservatoria)

e che essi sono distinti in catasto come segue:

Il richiedente dichiara di conoscere e pienamente accettare le seguenti norme, contenute nel regolamento comunale di Paesana per la concessione in uso dei pascoli comunali:

L'assegnazione delle zone e delle località avverrà secondo il seguente ordine di preferenza:

**A : RESIDENTI STABILMENTE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
PAESANA**

5. aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
6. non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
7. aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti ;
8. non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti ;

**B: RESIDENTI NON STABILMENTE OPERANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI PAESANA**

- 5- Aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 6- Non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame esclusivamente proprio e di terzi residenti;
- 7- Aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti;
- 8- Non aventi la proprietà di immobili nella zona o località con bestiame anche di terzi non residenti.

C: NON RESIDENTI

- 3- Non residenti aventi proprietà di immobili nella zona o località circoscritta di alpeggio;
- 4- Non residenti. Tra i non residenti,fermo restando il precedente punto 1C, la priorità sarà assicurata a chi ha alpeggiato negli anni precedenti e non è incorso nelle sanzioni previste dal regolamento.

La residenza deve essere posseduta al 1° Gennaio dell'anno precedente.

La proprietà di immobili (terreni e/o fabbricati di ricovero bestiame o lavorazione prodotti agricoli) deve sussistere in capo al richiedente ovvero ad altre persone in rapporto di parentela, affinità, coniugo, facenti parte della stessa azienda agricola.

A parità delle suddette condizioni ai fini dell'assegnazione di una zona e/o località l'avente diritto è individuato in base a sorteggio qualora il preventivo tentativo di accordo tra le parti non abbia avuto esito.

Il concessionario del pascolo è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune la rinuncia all'assegnazione o qualsiasi impedimento al trasferimento del bestiame nel pascolo assegnato.

Il pagamento del diritto di pascolo avviene, per intero, annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno in corso. Il ritardato pagamento comporta l'applicazione del tasso di interesse nella misura legale. Il mancato pagamento delle annualità danno luogo alla risoluzione del contratto.

Qualora una zona sia stata richiesta da un unico proprietario di bestiame e ad esso assegnata, questi, previa comunicazione al Comune, potrà integrare il numero di capi precedentemente indicati nella domanda fino a portata massima della zona anche con animali non propri o di terzi non residenti.

Nel caso l'assegnatario abbia fruito di una delle priorità indicati all'art. 8, non potrà, a seconda dei casi, né alienare le proprietà che hanno consentito l'applicazione della priorità, fino alla demonticazione, né monticare bestiame di terzi non residenti.

Il sottoscritto, residente in questo Comune, con bestiame proprio allega alla presente la "scheda di stalla" come stabilito dall'art. 4 del vigente regolamento comunale.

La data presunta di monticazione è

In attesa dell'assegnazione definitiva si ringrazia e si porgono distinti saluti.

IL RICHIEDENTE

.....